



Atto di
Giunta

Segreteria Generale

P.G. N.: 267764/2011

Prog. n.: 114/2011

Data Seduta Giunta : 23/11/2011

Data Pubblicazione : 30/11/2011

Adottato

Oggetto: DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COLLEGIO NOTARILE DI BOLOGNA

Delibera senza parere contabile
- Delibera di Giunta -

LA GIUNTA

Premesso che:

con ODG n. 220/2009 del 23 novembre 2009, PG. n. 259399/2009, il Consiglio comunale si è impegnato ad istituire, con propria deliberazione, un Registro Comunale delle "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento";

con deliberazione ODG n. 11/2010 del 25 gennaio 2010, PG. n. 308304/2009, il Consiglio comunale ha istituito il Registro comunale delle "Dichiarazioni anticipate di trattamento" (DAT) avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT, scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza e della reperibilità delle dichiarazioni, nonché l'indicazione del fiduciario;

Visti:

- l'art. 32 Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nei casi in cui il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri, così riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;

- l'art. 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001 n. 145, che dispone: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";

- il Codice di deontologia medica, approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, modificato il 16 dicembre 2006, che prevede: il medico "deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato" (art. 16); "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (...). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti (...) curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona" (art.35) e "deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...) Il

medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato" (art.38);

Richiamati, inoltre:

- l'art. 13 della Costituzione, che afferma l'inviolabilità della libertà personale;
- l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce l'obbligo di rispettare, nell'ambito della medicina, il consenso libero e informato della persona interessata;

Tenuto conto dello "Studio di fattibilità relativo all'istituzione di un Registro dei testamenti biologici" prodotto dallo specifico gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna (in atti);

Atteso che spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" e ritenuto che l'istituzione del registro delle DAT - avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza, della reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario - sia ascrivibile a tale settore organico di materie;

Considerato il ruolo del Comune, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile;

Vista la nota di ANCI del 23 novembre 2010;

Verificato che, nella citata deliberazione ODG n. 11/2010 del 25 gennaio 2010, PG. n. 308304/2009, il Consiglio Comunale prevedeva di demandare alla Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi e la definizione delle modalità operative atte a consentire lo svolgimento della funzione;

Ritenuto che l'attività di raccolta di attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo e dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/fiduciario supplente) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ;

Considerato , pertanto, legittimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del DPR. n. 450 del 2000 in materia di atti notori;

Ritenuto di dover offrire una risposta ad una diffusa domanda sociale di poter dare un rilievo esterno a manifestazioni di volontà che anche la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto poter avere un valore giuridico e che , allo stato attuale, non trovano

ancora alcuna compiuta disciplina nella legislazione statale ;

Inteso, altresì, attivare un rapporto di collaborazione strutturata con il Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna che consenta ai notai, quando ricevano Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, di comunicare all'apposito Registro Comunale l'esistenza, presso il proprio Studio, di dette dichiarazioni e l'inserzione dei dati dei disponenti; il Comune di Bologna si obbliga a ricevere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale l'interessato darà atto di avere compilato e sottoscritto una DAT presso un notaio del Distretto di Bologna, fornendo i dati del depositario (nome, cognome e indirizzo del notaio qualora depositario della DAT, nome, cognome e indirizzo del fiduciario o di altra persona qualora depositaria del documento sia costituita persona diversa dal notaio autenticante);

Viste le disposizioni applicative per la tenuta del Registro dei testamenti biologici, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nonchè lo schema di convenzione con il Collegio notarile di Bologna allegato "B", entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria generale ;

Su proposta del Settore Segreteria Generale , U.I. Servizi demografici

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Disposizioni applicative per la tenuta del Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà (Testamento biologico) " - Allegato A;

di approvare la convenzione con il Collegio notarile di Bologna nel testo allegato sub B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Direttore del settore competente, in sede di sottoscrizione, di apportare le eventuali correzioni e/o modifiche di carattere formale che non alterino la sostanza dell'accordo così come approvato con la presente deliberazione;

di incaricare il Direttore del Settore Segreteria generale , di concerto con il Settore Comunicazione, di dare informazione circa i contenuti del presente provvedimento ai Settori/Quartieri.

Il Direttore del Settore
Lara Bonfiglioli



Documenti allegati (parte integrante):



Disposizioni applicative.pdf



convenzione Collegio notarile.pdf

Documenti in atti :